

BGer 1P.325/2004 vom 21. Dezember 2004

Bundesgericht, 2004-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.325_2004

FR: TF 1P.325/2004 du 21 décembre 2004

IT: TF 1P.325/2004 del 21 dicembre 2004

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1).

E. 1.1

Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è fondato su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG.

E. 1.2

Dal profilo dell' art. 88 OG , il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Questi presupposti sono generalmente adempiuti quando il vicino fa valere la violazione di disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini e tra gli edifici, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid. 3b, 112 Ia 413 e rinvii).

Il ricorrente, proprietario del fondo confinante, non censura tuttavia una pretesa violazione di simili disposizioni, ma fa valere un'applicazione arbitraria dell' art. 34 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992 (RLE), che disciplina le distanze dai corsi d'acqua. La norma prevede in particolare, fino all'introduzione dei piani regolatori, per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno una distanza di almeno 6 m dal filo esterno degli argini, fatte salve eventuali deroghe approvate dal Dipartimento. Le distanze dai corsi d'acqua servono segnatamente alla protezione delle abitazioni contro gli effetti delle acque, alla tutela delle acque e delle rive, a permettere lavori di costruzione e di manutenzione idraulica, nonché alla posa di condotte e collettori (cfr. Erich Zimmerlin, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, 2a ed., Aarau 1985, § 106, n. 1). Di massima, le disposizioni sulle distanze dai corsi d'acqua non sono quindi destinate a proteggere il vicino, ma tutelano l'interesse pubblico. D'altra parte, il ricorrente stesso ritiene essenzialmente insufficiente la distanza del tratto stradale sul fondo oggetto dell'edificazione dal riale e contesta la necessità di concedere una deroga, ma non pretende che l'invocata disposizione proteggerebbe i suoi interessi di vicino. Ne consegue ch'egli non è di principio legittimato secondo l' art. 88 OG a prevalersi di un'applicazione arbitraria dell'art. 34 cpv. 1 RLE (DTF 115 Ib 347 consid.

1c/aa). Nella veste di vicino, il ricorrente nemmeno è abilitato ad invocare una pretesa violazione dei principi generali che devono essere osservati dalle autorità di pianificazione giusta l' art. 3 LPT (DTF 116 Ia 433 consid. 2a e rinvio).

E. 1.3

Il ricorrente lamenta inoltre un insufficiente accesso alla particella degli istanti, rilevando in particolare che il tracciato stradale presenta una doppia curva, che non consentirebbe il transito con un veicolo dei pompieri. Rimprovera al proposito alla Corte cantonale un'applicazione arbitraria dell'art. 47 delle norme di attuazione del piano regolatore di Ligornetto, che disciplina la costruzione di strade private assoggettandola all'autorizzazione municipale (cpv. 1) e che prevede ch'essa sia accompagnata da piani dettagliati e assolve specifici requisiti tecnici (cpv. 2). Ora, la doppia curva criticata dal ricorrente è situata oltre il suo fondo, sulla particella n. xxx oggetto dell'edificazione. Non risulta quindi, né è seriamente prospettato dal ricorrente, che tale percorso, come d'altra parte l'intero tratto stradale che oltrepassa la sua abitazione proseguendo a sud fino al confine con il fondo n. zzz pregiudichi l'accesso alla sua proprietà. Né egli è direttamente interessato da un eventuale carente accesso a immobili di terzi da parte dei servizi di soccorso, non spettandogli la tutela di questi beni (DTF 126 I 43 consid. 1a). In tali circostanze, non essendo impedito l'accesso del ricorrente, egli non è legittimato a fare valere in termini generali l'insufficienza di quello alla particella degli istanti (DTF 115 Ib 347 consid. 1c/bb; sentenze 1P.76/1998 del 17 marzo 1998, consid. 1b, apparsa in ZBl 100/1999 pag. 136, e del 12 luglio 1978, consid. 1d, apparsa in ZBl 79/1978 pag. 538). Del resto, nella situazione concreta, criticando l'idoneità dell'accesso, il ricorrente sembra piuttosto mettere in discussione l'estensione, segnatamente l'eventuale aggravamento, della servitù gravante il suo fondo (art. 730 segg. CC).

E. 1.4

Ne consegue che occorre esaminare unicamente le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito e all'arbitrio nella fissazione delle ripetibili, che il ricorrente è legittimato a fare valere quale parte nella procedura cantonale (DTF 129 I 337 consid. 1.3 e rinvii).

E. 1.5

Vista la natura delle censure ammissibili, gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione, sicché un sopralluogo e l'assunzione delle ulteriori prove indicate dal ricorrente non sono necessari né si giustificano (art. 95 OG ; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d).

E. 2.1

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non essersi confrontata con la critica di un mancato uso parsimonioso del suolo e, in particolare, con la mancata applicazione dell'art. 47 cpv. 3 della legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983 (LStr), secondo cui due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico. Il ricorrente sostiene inoltre che la precedente istanza avrebbe anche omesso di esprimersi su una censurata disparità di trattamento riguardo alla possibilità di derogare alla distanza minima dal corso d'acqua: diversamente da quanto è stato il caso per gli istanti, tale facoltà sarebbe infatti stata negata a lui stesso in passato.

E. 2.2

Ora, il principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo, che impone di gestire lo sviluppo degli insediamenti limitandolo ai bisogni reali, costituisce un principio della pianificazione del territorio, mentre l'art. 47 cpv. 3 LStr disciplina l'aspetto specifico della formazione di accessi ai fondi dalla strada pubblica, rispondendo innanzitutto ad esigenze di sicurezza e di fluidità del traffico (cfr. RDAT 1987, n. 69, pag. 155 segg.). Premesso che il criticato accesso già collega il suo fondo alla via pubblica, né in questa sede né dinanzi alla precedente istanza, il ricorrente ha tuttavia addotto simili esigenze, limitandosi a rilevare l'esistenza di altre strade di accesso, in particolare di quella privata in proprietà coattiva a confine con il lato ovest del fondo. La Corte cantonale, invero, ha al proposito tenuto conto della prospettata possibilità di accesso alternativa, ma non l'ha considerata decisiva. Ha infatti ritenuto che la strada progettata non comportava modifiche del livello del terreno e non ostacolava quindi, anche in caso di straripamenti, lo scorrimento del riale Bresce, un modesto corso d'acqua di campagna con una portata ridotta. Ritenendo per finire che l'Autorità cantonale, accordando una deroga alla distanza minima dal corso d'acqua per la costruzione della nuova strada, non aveva ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento, il Tribunale cantonale amministrativo - che non era tenuto a confrontarsi con ogni allegazione sollevata, potendosi piuttosto limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 124 II 146 consid. 2a, 117 Ib 481 consid. 6b/bb) - ha quindi, indirettamente, respinto l'argomentazione sollevata dal ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 47 LStr. Né la Corte cantonale ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente riguardo alla censurata disparità di trattamento, avendo in effetti rilevato che l'accennata deroga rientrava abbondantemente nei limiti di quelle che sono attualmente concesse a tutti i proprietari di fondi situati lungo il riale Bresce. Si giustificava quindi, per ragioni di parità di trattamento, di prescindere dall'imporre l'arretramento dei manufatti, non prevalendo l'interesse pubblico e quello del ricorrente a un'applicazione rigorosa della distanza minima di 6 m prevista dall'art. 34 cpv. 1 RLE su quello degli istanti a beneficiare di una prassi cui l'autorità non era intenzionata a rinunciare. Nel merito, questa valutazione non è del resto censurata d'arbitrio dal ricorrente.

E. 3.1

Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale non si sarebbe nemmeno espressa sulla contestata imposizione di spese e ripetibili a suo carico nella decisione del Consiglio di Stato. Rileva che, in effetti, solo con il ricorso dinanzi al Governo sarebbero state sanate carenze procedurali relative alla costruzione della strada sul fondo part. n. yyy, che a torto era stata sottoposta dal Municipio alla procedura della notifica. Egli critica inoltre l'accollamento nel giudizio impugnato della tassa di giustizia, nella misura di fr. 1'500.--, e delle ripetibili di fr. 2'000.-- da versare alle controparti, sostenendo che il Tribunale cantonale amministrativo lo avrebbe in modo arbitrario considerato quale parte soccombente.

E. 3.2

La Corte cantonale non ha esaminato l'ammontare delle spese processuali e delle ripetibili poste a carico del ricorrente nella decisione governativa, siccome ha comunque annullato la stessa. Ha quindi riformato la risoluzione impugnata, confermando la licenza edilizia del 26 agosto 2003 per la casa d'abitazione, alla condizione che fosse chiuso il lato nord della tettoia ad uso autorimessa e che l'edificio fosse arretrato di 4 m dal ciglio della strada privata in proprietà coattiva situata ad ovest del fondo. La Corte cantonale ha fissato una tassa di giustizia di fr. 2'000.--, ponendola per $\frac{3}{4}$ a carico del ricorrente e per $\frac{1}{4}$ a carico degli istanti in solido. Ha altresì imposto al Comune di Ligornetto di rifondere fr. 500.-- al

ricorrente ed a quest'ultimo di versare fr. 2'000.-- ai resistenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze cantonali. Certo, davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente ha ottenuto ragione sulla procedura cui era soggetta la costruzione della strada e, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sulla questione dell'apertura della tettoia nonché sull'arretramento dalla strada esistente ad ovest. Si tratta tuttavia di aspetti tutto sommato marginali, ove si consideri ch'egli chiedeva essenzialmente la reiezione di entrambe le domande di costruzione. Sebbene il dispositivo del giudizio impugnato non risulti del tutto preciso al proposito, visto che sembra annullare la decisione governativa anche riguardo alla licenza edilizia 17 novembre 2003 relativa alla sistemazione del passo stradale, che secondo i considerandi risulta in realtà confermata, le censure del ricorrente sono state per la maggior parte disattese. In effetti, per finire, il tracciato stradale è stato interamente confermato e la costruzione principale soggetta a limitate modifiche. In tali circostanze, senza incorrere nell'arbitrio, la Corte cantonale poteva ritenere il ricorrente prevalentemente soccombente secondo l'art. 31 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm) e condannarlo quindi al pagamento della maggior parte della tassa di giustizia e delle ripetibili alla controparte. Tenuto conto del grado di soccombenza e dei limiti delle tasse di giustizia fissati dall'art. 28 LPamm (fino a un massimo di fr. 10'000.-- nei procedimenti di natura pecuniaria), l'importo e la ripartizione stabiliti dalla Corte cantonale non sono certo manifestamente insostenibili.

Infine, premesso che il ricorrente ottiene dal Municipio un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili, nemmeno l'importo di fr. 2'000.-- ch'egli è stato obbligato a versare alle controparti private allo stesso titolo appare censurabile dal profilo dell'arbitrio (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).

E. 4

Ne consegue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente dovrà inoltre rifondere alle controparti private, patrocinata da un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.